



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 9 marzo 2009

Protocollo: 34158

Rif.

Allegati:

Alle Associazioni di Categoria

Alle Associazioni Spedizionieri Doganali

All'Unione Italiana delle Camere di

Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato

Alla Camera di Commercio Internazionale

Via XX Settembre ,5
Via XX Settembre ,5
ROMA (Fax 06/4882677)

ROMA (Fax
06/4882677)

ROMA (Fax 06/4882677)

Piazza Sallustio, 21

ROMA (Fax 06/78052346)

Piazza Sallustio, 21

Oggetto: Istruzioni di servizio relative all'entrata in vigore del Reg. Ce 1276/08 in materia di controlli fisici sulle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni

Con la presente nota si informa che è stato pubblicato il Reg. (CE) n. 1276 del 17.12.2008, con il quale è stata ricodificata intera materia dei controlli fisici afferenti i prodotti agricoli che rientrano tra quelli beneficianti la restituzione all'esportazione FEAGA e quelli di cui al Regolamento CE n. 793/2006, n. 967/2006 e n. 1914/2006 .

SERVIZIO AUTONOMO INTERVENTI SETTORE AGRICOLO
Ufficio del Direttore

00143 Roma, Via M. Carucci 71 – Telefono +39 065024.... – Fax +39 0650244105- e-mail:
saisa.liquidazioni@agenziadogane.it

L'impianto dell'articolato risulta più chiaro in quanto lo stesso è stato strutturato sulla base di capitoli con denominazione ad hoc che inquadrano meglio gli argomenti trattati.

Nell'ambito di questa attività di ricodificazione sono state apportate anche modifiche alla disciplina dei controlli e a quella dell'analisi dei rischi che si riportano di seguito unitamente alle osservazioni ritenute più rilevanti da parte di questo Servizio.

1. Il termine "controllo visivo" citato al par. 1, non dovrà intendersi come lo stesso controllo previsto dall'art. 5. par.8 del Reg. (CE) 800/99 bensì, come precisato in sede di Comitato di gestione OCM Unica – questioni orizzontali - il normale controllo fisico disciplinato in questo regolamento.
2. Con l'articolo 11 si rende obbligatoria l'analisi dei rischi per tutti i Paesi Membri; in tal senso è stato implementato anche l'allegato II dello stesso regolamento con riguardo ai criteri per la sua elaborazione.
3. L'entrata in vigore di questo regolamento comporta l'abrogazione del Reg. Ce 3122/94 e 2090/02 e successive modifiche, tra le quali si segnala il Reg. Ce 159/08.
4. L'allegato II del Reg. Ce 1276/08 riproduce i criteri per l'effettuazione dei controlli fisici relativi ai prodotti, agli scambi commerciali, alla nomenclatura per le restituzioni, agli esportatori, alle irregolarità, ai regimi doganali accettati e alle modalità di concessione della restituzione. In particolare con riguardo ai criteri relativi agli esportatori è stato inserito un espresso riferimento allo status di operatore economico autorizzato (A.E.O.). Al citato elenco è stato inserito un paragrafo relativo ai criteri relativi in particolare ai controlli di sostituzione contenente 9 criteri di nuova definizione.

Dall'esame complessivo di questo regolamento emerge che l'impianto normativo presente nelle norme abrogate e nello stesso regolamento ce 386/90, abrogato dal reg. Ce 1234/2007, è stato sostanzialmente confermato per ciò che concerne lo svolgimento dei controlli e delle percentuali fissate, soprattutto sono state confermate le innovazioni di cui al Reg. Ce 159/08.

Le principali novità hanno riguardato l'analisi dei rischi che diviene obbligatoria e la fissazione dei parametri per l'effettuazione dei controlli di sostituzione.

Le Associazioni di categoria avranno cura di informare gli operatori invitandoli , nel contempo , alla scrupolosa applicazione delle norme sopra illustrate soprattutto; con l'occasione si rinnova la raccomandazione circa l'indicazione, **a partire dal 1° aprile 2008**, del tasso di restituzione sulla dichiarazione doganale di esportazione; la relativa mancanza comporterà la comminazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 51 del Reg. Ce 800/1999 così come novellato dal Reg. Ce 159/08.

Il Direttore del SAISA
Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*